



### DIRETTIVA N. 4 DEL 09/09/2020

**OGGETTO:** *eliminazione del c.d. modello di “procura speciale” dalle domande o denunce da presentare al Registro delle Imprese (R.I.), al Repertorio delle notizie Economiche e amministrative (R.E.A.) e all’Albo delle Imprese Artigiane (A.A.)*

#### IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

VISTA la Legge 580/1993 ed in particolare l’art.8 concernente l’istituzione del Registro Imprese cui si è data attuazione con D.P.R. 581/1995 che ne ha disciplinato, tra l’altro, i procedimenti di iscrizione;

VISTE le disposizioni della Legge 340/2000 che prevedono all’art.31 commi 2 e 2-bis l’obbligo di sottoscrizione delle istanze telematiche da presentare all’Ufficio del Registro delle Imprese (e al R.E.A.) a mezzo di dispositivi di firma digitale e che assegnano al medesimo ufficio, nell’ottica della loro piena applicazione, il precipuo compito della diffusione a largo spettro dei dispositivi di firma digitale tra gli imprenditori (oltre che nei confronti di privati cittadini);

RICHIAMATI, altresì, i commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies dell’art.31 della medesima legge 340/2000 che così recitano:

*<<2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l’esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione.*

*2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all’articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.*

*2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest’ultimo.*

*Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l’intervento di un notaio.>>;*

RICHIAMATO, anche, l’art.36 comma 1-bis del D.L. 112/2008, a mente del quale: “L’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art.31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n.340....”;

VISTI gli artt. 10, 20 e 38 del D.P.R. 445/2000 che regolamentano la validità dei documenti amministrativi elettronici sottoscritti a mezzo di dispositivi di firme elettroniche avanzate, basate su un certificato qualificato, anche nelle ipotesi di istanze rivolte ad una pubblica amministrazione;



VISTO l'obbligo dell'utilizzo della c.d. "ComUnica" quale strumento telematico previsto dall'art.9 del D.L. 7/2007 per la nascita dell'impresa e, dunque, quale nuova modalità tecnica di presentazione, con apposita modulistica, di domande e denunce rivolte alle amministrazioni coinvolte, a valere quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle Imprese con effetti di natura previdenziale, assistenziale e fiscale, senza con ciò modificare la normativa di riferimento di ciascuna amministrazione coinvolta; normativa che, con riferimento al Registro delle Imprese, è rinvenibile nella normativa civilistica e nelle disposizioni del succitato art.31 della Legge 340/2000;

CONSIDERATO che i soggetti obbligati/legittimati alla presentazione di una istanza telematica dovranno munirsi di apposito certificato di sottoscrizione digitale qualificato al fine della corretta presentazione di domande e denunce al Registro delle Imprese e, dunque, al fine della validità delle firme apposte sulla relativa modulistica, così come illustrato nella circolare Mi.S.E. n.3575/C del 20/04/2004;

CONSTATATO che il dispositivo di firma digitale costituisce l'unico strumento in grado di associare univocamente il documento informatico a chi lo sottoscrive;

RITENUTO superabile il procedimento amministrativo che contempra la modalità di presentazione delle domande e delle denunce al Registro delle Imprese e al R.E.A. attraverso il c.d. modello di "procura speciale" sottoscritto con firma autografa del soggetto obbligato/legittimato ed accompagnato dalla copia del documento di identità personale del sottoscrittore;

RITENUTO opportuno di dover concedere un ampio margine temporale alle imprese per adeguarsi alla presente direttiva, onde evitare disagi contingenti derivanti dalla sua immediata applicazione;

VISTA l'istruttoria del Dr. Giuseppe Napolitano, responsabile e titolare della P.O. "Servizi Anagrafici e Certificativi";

#### DISPONE

**con effetti a decorrere dal 01/01/2021**

- che, fatte salve le previsioni di cui all'art.31 commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies della legge 340/2000 e quelle di cui all'art.36 c.1-bis del D.L. 112/2008 di cui appresso, applicabili agli appartenenti a categorie professionali che godono di speciali forme di legittimazione, tutte le domande e le denunce, comunque denominate, presentate al Registro delle Imprese (R.I.), al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) e all'Albo delle Imprese Artigiane (A.A.) siano trasmesse dai soggetti obbligati/legittimati (soggetti "dichiaranti" quali titolari di imprese individuali, amministratori, liquidatori, sindaci, ecc.), **esclusivamente** previa sottoscrizione della prevista modulistica ministeriale con il proprio dispositivo di firma digitale cui eventualmente abbinare quella dell'intermediario abilitato alla spedizione della pratica se all'uopo delegato (soggetto "non dichiarante" quale professionista in genere, associazione di categoria, agenzia, ecc...);
- che, così come previsto dal **comma 2-ter dell'art.31 della legge 340/2000**, i pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti soggetti a deposito presso l'Ufficio Registro Imprese, continuino ad essere regolarmente legittimati a richiederne direttamente l'iscrizione con proprio dispositivo di firma digitale, anche nei casi di rinnovi/nomine/conferme di amministratori, sindaci, ecc...presenti in sede di rogito; in caso di rinnovi/nomine/conferme di cariche avvenute in atti notarili con i soggetti interessati assenti in sede di stipula, è necessario che il notaio dichiari nel "modulo note" o in un file separato di aver ricevuto da essi l'incarico per l'iscrizione della nomina e/o l'accettazione di carica;



del pari, nel “modulo note” o in un *file* separato firmato digitalmente, nei casi di denunce di inizio/modifica/cessazione di attività contestuali alle istanze di iscrizione di atti notarili (per esempio nelle ipotesi di presentazione, a seconda dei casi, dei modelli S1, S2, S3 cui risultino allegati i modelli S5 o UL), è necessario che il notaio dichiari di aver ricevuto l’incarico per tale adempimento (quello, cioè, riferito alla attività di impresa da iniziare, modificare o cessare);

- che, ai sensi **dell’art.31 comma 2-quater della Legge 340/2000** e **dell’art.36 comma 1-bis del D.L.112/2008**, potranno continuare ad essere accettate regolarmente con incarico senza “*procura speciale*” (come già avviene attualmente) quelle pratiche relative rispettivamente al deposito dei bilanci d’esercizio (con attestazione resa dal professionista incaricato che i documenti trasmessi, ed i relativi *file* dal medesimo firmati digitalmente, sono conformi agli originali depositati presso la società) e al trasferimento di quote di S.R.L. che gli intermediari abilitati hanno il potere di firmare digitalmente *ex lege* (in tali casi, il “dichiarante” nella modulistica è il professionista incaricato iscritto nella sez.”A” dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili);
- che, nel presentare le domande relative a tutti gli altri atti societari per i quali sia richiesta l’iscrizione nel Registro Imprese e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l’intervento di un notaio, ai sensi dell’ultimo periodo **del comma 2-quinquies dell’art.31 della legge 340/2000**, gli intermediari abilitati iscritti nella sez.”A” dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, quali “dichiaranti” incaricati dai legali rappresentanti, dovranno inviare l’istanza dagli stessi intermediari firmata digitalmente; circa l’allegazione di eventuali *file* (gli atti) a corredo della pratica, è necessario che gli stessi siano firmati digitalmente da uno dei soggetti obbligati/legittimati all’adempimento (al pari di quanto deve avvenire nei casi in cui i “dichiaranti” nella modulistica siano gli stessi soggetti obbligati/legittimati);
  - nell’ipotesi specifica di nomine/conferme di cariche amministrative di società di capitali e cooperative, cioè di amministratori/ liquidatori, ecc... che abbiano conferito l’incarico al professionista ex art.31 c.2-quinquies della L.340/2000, **non** dovrà essere apposta dai soggetti obbligati anche la relativa firma digitale sulla domanda, essendo sufficiente quella del professionista che abbia dichiarato, nel mod. “note” della modulistica, di aver ricevuto da ciascun soggetto l’incarico alla iscrizione della propria nomina;
  - nel caso particolare di esclusiva cessazione di amministratori di società di capitali e cooperative in cui sia presente il collegio sindacale, la modulistica dovrà essere firmata da un sindaco effettivo, quale soggetto obbligato (in tal caso “dichiarante”), essendo precluso che questi possa conferire l’incarico al professionista ex art.31 comma 2-quinquies della legge 340/2000 (che potrà, al limite, aggiungere la propria firma a quella del sindaco come semplice intermediario se all’uopo delegato); se, oltre alla cessazione degli amministratori, venissero deliberate anche nomine di altri sindaci e amministratori, questi ultimi potranno conferire l’incarico ex art.31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, senza così firmare la “distinta” FeDra, ma quest’ultima dovrà essere sottoscritta digitalmente, oltre che dal professionista incaricato, anche da un sindaco effettivo quale soggetto obbligato alla comunicazione di cessazione degli amministratori;
  - nell’ipotesi specifica di nomine/conferme di organi di controllo di società di capitali e cooperative, la modulistica (la “distinta”) **dovrà invece essere firmata** anche da ciascun membro nominato, a valere quale accettazione di carica (salvo i casi in cui la medesima accettazione risulti dal verbale/atto di nomina), oltre che dal professionista all’uopo incaricato dai soggetti obbligati (legali rappresentanti, amministratori); resta salva la possibilità di depositare autonome dichiarazioni di accettazione di carica a mezzo di allegazione di file pdf/a firmati digitalmente dagli stessi nominati;



- che, sempre nei casi di rinnovi/nomine/conferme di amministratori, liquidatori, sindaci *et similia* di società di capitali e cooperative, in cui sia necessario iscrivere la propria nomina e/o dimostrare (se non si evince dal verbale/atto di nomina) l'avvenuta accettazione dell'incarico, e comunque ad esclusione delle succitate istanze presentate ex art.31 commi 2-ter e 2-quinquies della legge 340/2000, applicabili agli appartenenti a categorie professionali che godono di speciali forme di legittimazione, **ciascun soggetto nominato/confermato ("dichiarante")** apponga la propria sottoscrizione digitale alla modulistica informatica trasmessa (Distinta Fedra/StarWeb) cui abbinare eventualmente quella del semplice intermediario abilitato (soggetto "non dichiarante") se all'uopo delegato; resta salva l'ipotesi, in caso di nomina dell'organo di controllo, dell'allegazione dell'accettazione di carica con *file* originale informatico pdf/A sottoscritta digitalmente dai soggetti interessati;
- che le **denunce** di inizio, modifica, cessazione di attività di imprese individuali e di società da **iscrivere nel R.E.A.** (effettuate con i modelli I1, I2, UL, S5, R) siano presentate **esclusivamente** dal soggetto obbligato (titolare dell'impresa individuale, componente l'organo amministrativo, socio amministratore, socio accomandatario, legale rappresentante dell'impresa) previa sottoscrizione digitale della prevista modulistica ministeriale cui abbinare quella digitale dell'intermediario abilitato alla spedizione della pratica se all'uopo eventualmente delegato (cioè come soggetto "non dichiarante", sia esso quale professionista in genere, associazione di categoria, agenzia, ecc..., sia esso quale professionista iscritto nella sez.A del Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, essendo precluso anche al professionista iscritto nella sez.A del succitato albo, in forza dell'ultimo periodo del comma 2-quinquies dell'art.31 della legge 340/2000, di essere incaricato alle denunce REA in qualità di "dichiarante" nella modulistica ministeriale);
- che qualsiasi istanza che provenga al Registro Imprese/R.E.A./A.A. cui sia allegato il modello di "*procura speciale*" con copia di un documento di riconoscimento dei soggetti obbligati/legittimati, sarà respinta con provvedimento di rifiuto da parte del Conservatore, salvo eventuali casi di regolarizzazione nei termini concessi dall'Ufficio, quando possibile;
- che, **con effetto immediato**, sia data diffusione del presente provvedimento attraverso:
  - un idoneo avviso da pubblicare nel sito internet della Camera di Commercio di Foggia;
  - una repentina comunicazione da inoltrare alle associazioni di categoria, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Foggia e al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera;
  - una nota informativa da distribuire presso gli sportelli e gli uffici del Registro delle Imprese e da divulgare all'utenza quotidianamente.

Vista l'impossibilità di rilascio di dispositivi di firma digitale su delega, o nei casi in cui risultino impedimenti oggettivi al rilascio dei medesimi in modalità *remota*, resta salva la possibilità, da sottoporre alla valutazione dell'ufficio, circa l'utilizzo del modello della c.d. "*procura speciale*" in casi del tutto eccezionali, cui allegare la dovuta documentazione probatoria rilasciata dagli organi competenti e da acquisire ad uso esclusivamente interno (selezionando nel campo "*Tipo documento*" il codice [98]) che evidenzino il prolungato impedimento (oltre i 30 giorni previsti in genere dalle norme per il deposito degli atti al registro delle imprese), da parte del soggetto obbligato/legittimato alla presentazione dell'istanza, a recarsi personalmente presso gli uffici camerali per depositare la propria firma autografa ai fini del rilascio della firma digitale o ad ottenerla da remoto con riconoscimento "*de visu*".



CAMERA DI COMMERCIO  
FOGGIA

AREA I - SERVIZI ANAGRAFICI E CERTIFICATIVI  
Ufficio REGISTRO IMPRESE

Si evidenzia, infine, che, con riferimento alle modalità di deposito e alla forma dei documenti (*file* firmati digitalmente) da allegare alle istanze per l'iscrizione degli atti nel Registro Imprese, è necessario attenersi alle indicazioni della “guida nazionale interattiva agli adempimenti societari”; a titolo di esempio, con riferimento ai rinnovi delle cariche sociali di società di capitali (verbale di assemblea ordinaria), vengono riportate le seguenti indicazioni:

**Forma dei documenti:** Il verbale va prodotto in originale informatico (art. 21, comma 2, del d.lgs 82/2005) o copia “scansionata” di documento in origine cartaceo o copia “informatica” di documento in origine informatico, in .pdf/A (ISO 19005), firmato digitalmente dal soggetto obbligato. L'atto va allegato selezionando nel campo “Tipo documento” il codice (98) - documento ad uso interno (\*)

(\*) **Definizioni:** Originale informatico = rappresentazione informatica di un atto, sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale; copia scansionata di documento in origine cartaceo = copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (ovvero file con contenuto e forma identici a quelli del documento cartaceo da cui è tratto, cosiddetta “scansione”); copia informatica di documento in origine informatico = copia informatica di documento informatico (ovvero di contenuto identico a quello del documento da cui è tratto ma con diversa sequenza di valori binari, cosiddetto “formato testo”/“file”).

Si ribadisce, pertanto, che, salve le specifiche procedure tecniche di cui ai succitati articolo 31 comma 2-quater della Legge 340/2000 (deposito dei bilanci) e articolo 36 comma 1-bis del D.L.112/2008 (trasferimento quote di s.r.l. da parte del professionista incaricato), e salvi i casi di eventuali personali dichiarazioni da firmare digitalmente da chi le rende a corredo della pratica (p.e. l'accettazione di carica dei sindaci di società di capitali qualora la medesima non risulti da verbale di assemblea di nomina o qualora i sindaci medesimi non sottoscrivano digitalmente la “distinta” FeDra), anche nelle ipotesi in cui gli intermediari abilitati continueranno ad esercitare le attività di predisposizione ed invio telematico delle istanze da iscrivere al Registro Imprese (anche in qualità di incaricati/“dichiaranti” ex art.31 c.2-quinquies della legge 340/2000), a **tutti i file.pdf/A** (ISO 19005) allegati all'istanza per l'iscrizione degli atti nel registro imprese (verbali di assemblea, dichiarazioni di accertamento di cause di scioglimento, progetti di fusione, ecc....) debba essere sempre associata, a seconda dei casi, la firma digitale di un soggetto obbligato all'adempimento.

**Il Conservatore  
del Registro delle Imprese  
dott.ssa Lorella Palladino**

firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005